

Audizione Informale
Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2018/2001
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (AG 292)

Camera dei Deputati
VIII & X Commissione Permanente

20 settembre 2021

prof. Alberto Geri
Presidente

prof. Maurizio Delfanti
Amministratore Delegato

ing. Michele Benini
Direttore dip. Sviluppo Sistemi Energetici

RSE – Ricerca Sistema Energetico: chi siamo



MISSION

Ricerca sul Sistema Energetico
a beneficio di tutti i consumatori



PROPRIETA' e CONTROLLO

S.p.A. posseduta da MEF tramite GSE, opera su indirizzo di MiTE e ARERA



PERSONE

320 persone circa
2/3 laureati, 80% ricercatori;
sede principale Milano



ATTIVITA' PER LA TRANSIZIONE

Ricerca di base su sistema energetico
Modelli e scenari per strategie nazionali
Supporto alla regolazione/normazione
Trasferimento tecnologico
Affiancamento all'industria
Rappresentanza internazionale

Schema di Recepimento Direttiva RED2: punti chiave e novità



Le fonti di energia rinnovabili

- Lo schema di Decreto Legislativo della RED 2 prevede **meccanismi di incentivazione** per la produzione di energia elettrica di impianti FER, con copertura sulla componente **tariffaria Asos**
- Incentivazione su base **quinquennale** per raggiungimento obiettivi 2030, con utilizzo dei **proventi delle aste della CO2** per la copertura dei costi
- Per impianti di potenza ≤ 1 MW, facenti parte di **comunità dell'energia** o di configurazioni di **autoconsumo collettivo, incentivo diretto**
- **Incentivazione** per favorire l'**autoconsumo** e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i **sistemi di accumulo**, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti
- Incentivazione in materia di **biogas** e produzione di **biometano**
- **Revisione conto termico** con incentivi ad asta per grandi impianti
- Realizzazione di una **bacheca informatica** presso il GME con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula di contratti **PPA**

Autorizzazioni e Aree Idonee



- Semplificazione delle **procedure autorizzative e amministrative** (e.g. infrastrutture di ricarica, installazione di impianti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici, produzione di biometano)
- Principi e criteri omogenei per l'**individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva pari a quella individuata dal PNIEC
- Nei procedimenti autorizzativi di impianti FER su aree idonee, l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**
- I **termini delle procedure autorizzative** in aree idonee sono **ridotti di un terzo**; nel frattempo **non possono essere disposte moratorie**
- Realizzazione di una **piattaforma digitale** per le **aree idonee** presso il GSE a supporto delle Regioni e Province autonome

Recepimento della Direttiva RED2: le principali osservazioni

1. Incentivi

1. **Incentivi impianti FV: stimolare l'installazione di sistemi di accumulo su impianti di piccola taglia.** Più efficace partecipazione al **dispacciamento** e migliore integrazione nella rete

2. Aree idonee

2. **Aree idonee: orizzonte temporale anche più ampio rispetto al 2030.** Sarebbe utile quantificare, per ciascuna Regione, **la potenza FV realmente installabile su tetto**, nella prospettiva di **stimoli allo sfruttamento di tali superfici**

3. Impianti a biogas

3. **Impianti a biogas:** Il richiamo ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni non dovrebbe essere limitato solo al caso di riconversione parziale: **mantenere incentivo per produzione elettrica efficiente (in cogenerazione)**

4. Perimetro delle comunità

4. **Perimetro delle comunità:** opportuno mantenere, parallelamente al nuovo regime che estende il perimetro della CER alla cabina primaria, anche l'attuale perimetro (recepimento anticipato), coincidente con una **cabina secondaria**

5. Infrastrutture di ricarica

5. **Infrastrutture di ricarica:** aggiornare il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica – **PNire** e realizzare la **Piattaforma Unica Nazionale – PUN**. Utile **armonizzare** quanto previsto in tema di sviluppo delle infrastrutture di ricarica con lo schema di recepimento Direttiva Mercato

Recepimento della Direttiva RED2: incentivi; aree idonee



Incentivi per piccoli impianti con sistemi di accumulo; aree idonee; impianti su tetto

1. Art. 5 comma 5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione di cui al presente articolo si applicano, inoltre, i seguenti criteri specifici: a) **è promosso l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo**, in modo da consentire una **maggiore programmabilità delle fonti** [...],
2. Articolo 20 comma 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per **l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili** aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal **PNIEC** per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

Osservazioni



1. Nella definizione degli incentivi a favore degli impianti fotovoltaici, andrà tenuta in conto l'opportunità di **stimolare l'installazione di sistemi di accumulo su impianti di piccola taglia**, anche per dare continuità rispetto ai benefici del previgente regime di scambio sul posto. Inoltre, la presenza di sistemi di accumulo su tali impianti consentirà anche un'efficace partecipazione alla **fornitura di servizi di dispacciamento**, nonché il conseguimento di una migliore **integrazione nella rete di distribuzione**, nella prospettiva di una gestione attiva della rete medesima, con vantaggi in termini di **posponimento degli investimenti**.
2. Nel percorso di definizione delle **aree idonee**, sarebbe opportuno tenere in conto un **orizzonte temporale anche più ampio rispetto al 2030**, in maniera da impostare percorsi di più lungo periodo di condivisione con i territori. Parallelamente all'individuazione delle aree idonee, sarebbe opportuno quantificare, per ciascuna Regione, **la potenza fotovoltaica realmente installabile su tetto**, nella prospettiva di prevedere anche opportuni **meccanismi di stimolo allo sfruttamento di tali superfici**

Recepimento della Direttiva RED2: impianti a biogas



Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano art. 11

1. Comma 3: Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di **riconversione parziale** per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, sono rispettati **i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni** calcolati sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano

Osservazioni



1. Il richiamo ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni non dovrebbe essere limitato solo al caso di riconversione parziale: **i criteri dovrebbero essere rispettati in ogni caso**, per nuovi impianti di produzione elettrica o di biometano o di entrambi, come pure per le riconversioni totali o parziali. La citazione delle riconversioni parziali, unico caso in cui si tratta la produzione elettrica da biogas, sembra confermare l'intenzione di non dare incentivi al biogas per produzione elettrica

Si osserva la **trattazione esclusiva della produzione di biometano**, tralasciando ogni considerazione della produzione elettrica direttamente da biogas. Pur condividendo che l'utilizzo di biomasse/scarti organici per la produzione di biocarburanti (biometano) è energeticamente più efficiente, non va trascurato che la riconversione degli impianti a biogas esistenti non è sempre fattibile o conveniente, e non è sempre la soluzione ottimale per un nuovo impianto. Ciò rischierebbe di portare al mancato sfruttamento di una parte della fonte biomassa/scarto organico, molto pregiata in quanto FER programmabile. Converrebbe citare l'intenzione di proseguire una **ragionevole forma di incentivazione al biogas elettrico**, specificando criteri di efficienza e sostenibilità

Recepimento della Direttiva RED2: perimetro delle comunità



Modalità di interazione con il sistema energetico art. 32

1. Art. 32, comma 3, lettera a): “nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione **sottesa alla stessa cabina primaria**, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete



Osservazioni



1. Si segnala l'opportunità di mantenere, parallelamente al nuovo regime che prevede l'estensione del perimetro della CER alla cabina primaria, anche l'attuale perimetro (considerato nel recepimento anticipato), coincidente con una cabina secondaria. A questo perimetro più ristretto potrebbero corrispondere benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, nonché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro. Si potrebbe quindi fare riferimento alla stessa cabina primaria o **secondaria**



Recepimento della Direttiva RED2: infrastrutture di ricarica



Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica art. 45

1. Comma 1, c), 6: I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo termine, **possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica Nazionale** per la richiesta di cui al comma 7, con riguardo alla zona e all'indirizzo di residenza/parcheggio abituale e **alla disponibilità, in tali ambiti, di punti di ricarica su suolo privato.**
2. Comma 1, c), 7: Con propri provvedimenti, in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6. [...], **i comuni possono prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei VE immatricolati** in relazione ai quali non risultino presenti punti di ricarica disponibili nella zona indicata con comunicazione di cui al comma 6, se il proprietario ha dichiarato di non disporre di accesso a punti di ricarica in ambito privato

Osservazioni




1. Ai fini dell'implementazione di quanto previsto al Comma 1, c), 6, si suggerisce di dare corso in tempi rapidi all'**aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNire**, previsto dall'articolo 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alla **realizzazione ed alla messa in servizio della Piattaforma Unica Nazionale – PUN**, come previsto dal PNire medesimo
2. Si suggerisce di specificare che i comuni, ove tecnicamente possibile, **debbono** (e non semplicemente possano) **prevedere l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 6 veicoli elettrici** per i quali non risultino presenti punti di ricarica ad accesso pubblico nella zona indicata, né vi sia disponibilità per i proprietari di punti di ricarica in ambito privato

Si suggerisce di **armonizzare** quanto previsto in tema di sviluppo delle infrastrutture di ricarica con quanto previsto sullo stesso tema **all'art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva Mercato**

Le scelte strategiche nella transizione energetica

Il ruolo di RSE per affrontare le sfide degli stringenti obiettivi di decarbonizzazione al 2030-2050



PNRR

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Missione 4: istruzione e ricerca
- Missione 5: inclusione e coesione
- Missione 6: salute

- Nel perseguire la decarbonizzazione aumentano le **sfide** e le **opportunità** a disposizione del Paese
- Parallelamente aumenta il peso e la **complessità** delle scelte strategiche da compiere da parte dei policy-maker: **integrazione multisettoriale** da studiare su **scenari di lungo termine**
- Più intenso **affiancamento** al decisore pubblico per cogliere le opportunità, regolando al meglio la transizione energetica

Grazie per l'attenzione

Maurizio Delfanti – Amministratore Delegato RSE S.p.A.